

IL RESPONSABILE

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01 nonché della nota n° NP/2016/9208 del 10 maggio 2016 dal Responsabile del SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA, ROBERTA CHIARINI

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1151/2012, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nel quale vengono fra l'altro individuati i requisiti necessari e le modalità per il riconoscimento delle Denominazioni di Origine Protette (DOP), delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Specialità Tradizionali Garantite (STG);
- il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014, adottato dalla Commissione il 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, adottato dalla Commissione il 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- il DM 14 ottobre 2013, prot. n. 12511, pubblicato il 25 ottobre 2013 sul n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto "Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1682, del 27 ottobre 2014, avente per oggetto "Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di Dop, Igp e Stg relative a prodotti ottenuti nel territorio della regione Emilia-Romagna: modalità per l'espressione del parere regionale", che ha sostituito la deliberazione 1273/1997;

Preso atto che il 10 maggio 2016, prot. n. PG.2016.341312, è pervenuta alla Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca la proposta di modifica del disciplinare della Dop Parmigiano-Reggiano, inoltrata dal Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano, con sede in Reggio Emilia, via J.F. Kennedy, 18;

Considerato che, per quanto disposto dagli atti già citati:

- con nota datata 17 maggio 2016, prot. NP.2016.9668, è stato richiesto al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera un parere tecnico in merito alle modifiche proposte;
- la Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera ha ritenuto, con nota NP.2016.14017 del 13 luglio 2016, di non evidenziare particolari rilievi in merito, salvo:
 - la sottolineatura della numerosità delle modifiche proposte;
 - la necessità di un approfondimento al fine di verificare che la domanda risponda ai requisiti necessari per essere classificata come minore;
- il giorno 15 giugno 2016 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 178 la Comunicazione del Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare relativa alla "Domanda di modifica del disciplinare della Dop Parmigiano-Reggiano";

- in seguito a tale pubblicazione è pervenuta in data 24 giugno 2016, prot. n. PG.2016.492910 del 28 giugno 2016, una richiesta di esame della documentazione presentata dal socio amministratore della Soc. Agr. Tenuta di Rimale s.s.; tale richiesta è stata seguita, in data 28 giugno 2016, dalla visione della documentazione presentata dal Consorzio e dalla richiesta di accesso agli atti ed estrazione di copia di una parte della suddetta documentazione (domanda di approvazione di una modifica minore e documento unico);
- sono inoltre pervenute osservazioni, via pec, dai seguenti soggetti:

| Denominazione | Indirizzo pec | Data arrivo | N. prot. |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| Agri Piacenza Latte | agripclatte@arubapec.it | 14/07/2016 | PG.2016.531986 del 15/07/2016 |
| Azienda agricola casearia Le Ghiaie di Torelli Pierluigi e Alberto | magtorelli@pec.it | 14/07/2016 | PG.2016.536248 del 19/07/2016 |
| Società agricola Delsante Elvezio e Saverio società semplice | saverio.delsante@pec.it | 15/07/2016 | PG.2016.536730 del 19/07/2016 |
| Azienda agricola Bertona Soc. semplice | bertona@pec.it | 15/07/2016 | PG.2016.537054 del 19/07/2016 |
| Aziende agricole Principe Corrado Gonzaga | gonzagacorrado@pec.it | 15/07/2016 | PG.2016.537090 del 19/07/2016 |
| Società agricola Cantele Bruno e Attilio | azagr_cantele@pec.it | 15/07/2016 | PG.2016.537210 del 19/07/2016 |
| Azienda agricola Eredi Morbarigazzi Guglielmo ss | morbarigazzi@pec.it | 16/07/2016 | PG.2016.537306 del 19/07/2016 |
| Cooperativa casearia Agrinascente s.a.c. | agricolamargherita@pcert.postecert.it | 16/07/2016 | PG.2016.537251 del 19/07/2016 |

Preso atto che le osservazioni pervenute – tenuto conto anche di quelle giunte oltre il termine di trenta giorni in quanto analoghe alle altre – riguardano temi ricorrenti a volte segnalati da più soggetti, sintetizzati come segue:

1. l'affermazione di non avere avuto sufficiente tempo e documentazione per approfondire le valutazioni, e la conseguente richiesta di riapertura dei termini per la presentazione delle osservazioni;
2. i tempi di mungitura, troppo brevi e tali da impedire l'uso dei robot di mungitura;
3. la temperatura del latte alla stalla (18°C), considerata non adeguata agli standard qualitativi di conservazione del latte;
4. l'inserimento di un metodo per valutare l'uso di insilati, ritenuto ancora non sufficientemente sperimentato;
5. la clausola sulla detenzione di insilati, che ne riserva l'uso alle "altre filiere", ritenuta incoerente e controproducente;
6. le limitazioni e differenziazioni sull'uso delle preparazioni zuccherine nell'alimentazione delle bovine, che acuiscono il problema della carenza energetica tipico negli animali alimentati con

razioni da Parmigiano-Reggiano;

7. i divieti e le limitazioni dell'uso di grassi nell'alimentazione delle bovine, che non incide sulle caratteristiche del latte ed è invece uno dei metodi più diffusi per evitare l'eccessivo dimagrimento delle lattifere nelle prime fasi di lattazione che le pone in deficit energetico;
8. l'introduzione di un manuale di buone pratiche per la gestione dell'alimentazione, che dovrebbe essere presente fra i documenti allegati al disciplinare;
9. la richiesta di introduzione di controlli più stringenti in occasione delle operazioni di grattugia, con presenza degli ispettori durante tutto l'orario di lavoro, a garanzia del consumatore e del produttore;
10. le caratteristiche delle vasche di decantazione, che potrebbero essere sigillate e pressurizzate invece che aperte, limitando così il rischio di contaminazioni esterne;
11. la chiarezza delle modalità di miscelazione del latte della sera con quello del mattino, in particolare sull'ipotesi, ritenuta penalizzante nei confronti delle tecnologie che possono essere adottate da ciascun caseificio, che questa avvenga esclusivamente nelle caldaie;
12. il divieto assoluto di trattamenti cui sottoporre il formaggio, ritenuto inopportuno perché potrebbe essere un limite alla sperimentazione di eventuali nuove modalità di affinamento e consumo del prodotto;
13. l'introduzione del concetto di sfrido, che implica la possibilità di perdere il controllo sulla tracciabilità al momento del distacco della crosta contrassegnata, vero elemento efficace di distinzione;

Dato atto che:

- con nota PG.2016.360154 in data 17 maggio 2016 si è richiesto al Ministero, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del DM 14 ottobre 2013, una riunione per l'esame delle problematiche legate all'istanza presentata;
- tale riunione si è tenuta il giorno 30 maggio 2016;
- al termine dell'incontro sono stati verbalizzati numerosi rilievi relativi a molti degli argomenti oggetto di richiesta di modifica, nonché l'intenzione di proporre al Consorzio del formaggio parmigiano-reggiano un incontro nel quale chiarire le perplessità emerse;

Preso altresì atto:

- che tale secondo incontro, tenutosi presso la sede del ministero il 14 luglio 2016, ha permesso di rivalutare numerose modifiche, per giungere a una nuova stesura della domanda di modifica, comprensiva di allegati a sostegno delle modifiche proposte, pervenuta il 28 luglio 2016, prot. n. PG.2016.560084 del 1 agosto 2016;
- che, in considerazione delle numerose differenze fra la versione pubblicata e la versione attuale delle modifiche proposte, è opportuno allegare al presente atto la versione del disciplinare comprensiva di tali modifiche;

Dato atto che, con riferimento alle osservazioni sopra riassunte, anche alla luce di tale nuova versione della domanda si precisa quanto segue:

1. i tempi di pubblicazione sono stabiliti dalle procedure regionali, e la documentazione è disponibile a chiunque la richieda, come è in effetti accaduto all'azienda che ha ottenuto in visione e in parte in copia la documentazione disponibile presso gli uffici regionali;
2. i tempi di mungitura sono aumentati, nel complesso, di un'ora rispetto a quanto già previsto dal disciplinare vigente, senza più distinguere tra tempi di mungitura e tempi di consegna del latte; qualora, come sembra, la contestazione riguardi l'esistenza di tempi di mungitura prestabiliti, non è oggetto di valutazione in questa occasione;

3. non è stata proposta la modifica dei valori di temperatura del latte alla stalla; pertanto le considerazioni su tali valori non sono oggetto di valutazione in questa occasione;
4. si ritiene che l'inserimento di parametri di riferimento – in questo caso della presenza di CPFA – sia in generale un aspetto positivo, quando non sia di costo eccessivo; nel caso dei valori inseriti per valutare l'uso di insilati, la presenza di una tolleranza pari all'incertezza di misura appare sufficiente a garantire l'attendibilità di un'eventuale non conformità;
5. questa proposta di modifica è una scelta tecnica accettata in assemblea con oltre il 75% dei voti; allo stato attuale non ci sono ragioni tecniche per negare il parere favorevole;
6. questa proposta di modifica è una scelta tecnica accettata in assemblea con oltre il 75% dei voti; allo stato attuale non ci sono ragioni tecniche per negare il parere favorevole;
7. questa proposta di modifica è una scelta tecnica accettata in assemblea con oltre il 75% dei voti; allo stato attuale non ci sono ragioni tecniche per negare il parere favorevole;
8. questa osservazione, certamente corretta, è stata sollevata anche dagli istruttori regionali e ministeriali, e tale condizione è stata eliminata dalla richiesta di modifica;
9. questa osservazione appare adeguata ad eventuali aggiornamenti del piano di controllo, più che del disciplinare;
10. non è stata proposta la modifica delle caratteristiche delle vasche di decantazione; pertanto i suggerimenti presentati nelle osservazioni non sono oggetto di valutazione in questa occasione;
11. questa osservazione è pertinente, e comunque la modifica è stata ritirata;
12. si ritiene che la precisazione del divieto di trattamenti e l'indicazione, a mero titolo di esempio, dei trattamenti vietati sia accettabile; qualora si intenda, in futuro, sottoporre il prodotto a trattamenti innovativi di qualsiasi genere, essi andranno prima sperimentati su prodotto che non potrà essere classificato come Dop, e poi eventualmente inseriti attraverso la normale procedura di modifica;
13. si ritiene opportuno definire il concetto di sfrido, proprio per favorire la rintracciabilità di parti di formaggio, utili per la commercializzazione, che potrebbero rischiare di perderla;

Dato atto che si è provveduto ad effettuare l'istruttoria della proposta menzionata, integrata dalla documentazione sopra indicata, le cui risultanze sono sintetizzate nel verbale acquisito al prot. NP/2016/15299 del 04 agosto 2016;

Considerato che la richiesta di registrazione risulta completa e conforme alle disposizioni del Regolamento 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione 1682/2014;

Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di registrazione sopra citata è trattenuta agli atti del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare;

Dato infine atto che:

- ai sensi della lettera C e del punto 7 della lettera B dell'allegato alla citata deliberazione 1682/2014, spetta al Responsabile del Servizio competente l'espressione del parere sulle proposte di modifica del disciplinare pervenute;
- ai sensi del punto 8 della lettera B dell'allegato alla citata deliberazione 1682/2014 tale parere viene espresso con riferimento ai seguenti aspetti:
 - validità socioeconomica della proposta di registrazione;
 - coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;

- presenza di eventuali interessi contrapposti;
- eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della DOP o dell'IGP;

Considerato che, in coerenza con quanto riportato dal citato verbale:

- la validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare è connessa anche all'importanza della Dop Parmigiano-Reggiano per tutto il settore lattiero caseario regionale; essa si manifesta quindi particolarmente nei confronti dei produttori, ed è sottolineata dall'ampiezza del consenso alle proposte di modifica finora presentate, che in assemblea hanno ottenuto fra il 75% e il 79% dei voti;
- la coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari è assicurata dalle valutazioni espresse anche dal Servizio competente per il settore produttivo, che ha esaminato le modifiche proposte senza particolari rilievi, nonché dalle considerazioni scaturite dal successivo esame istruttorio, che ha evidenziato numerose criticità relativamente alla normativa comunitaria sulle modifiche minori, risolte dalla nuova versione delle modifiche presentata il 28 luglio;
- la presenza di interessi contrapposti, rilevata dall'esame delle osservazioni presentate in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, è stata valutata nel corso dell'istruttoria; nei casi in cui permanga la presenza di interessi contrapposti fra la maggioranza dei consorziati e alcuni produttori, questi ultimi possono presentare opposizioni al momento della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, così come stabilito dalle procedure nazionali illustrate dal DM 14 ottobre 2013;
- non si individuano ulteriori aspetti rilevanti per ottenere la registrazione della modifica del disciplinare;

Preso atto infine che il Servizio competente, secondo quanto stabilito dalla lettera B, punto 10, e dalla lettera C dell'allegato alla deliberazione n. 1682/2014, è tenuto a comunicare a mezzo PEC ai mittenti delle osservazioni l'avvenuta emanazione e pubblicazione del parere;

Considerato pertanto che con riferimento agli aspetti sopraindicati si ritiene di esprimere parere positivo in merito alla proposta di modifica del disciplinare della Dop Parmigiano-Reggiano;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016 avente per oggetto "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 di indirizzo in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture regionali e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali, e successive modifiche;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" e n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16 maggio 2016 concernente "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";

Attestata, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;

D E T E R M I N A

- 1) di esprimere **parere positivo**, per le motivazioni esposte in premessa, relativamente alla proposta di modifica del disciplinare della Dop Parmigiano-Reggiano, ai sensi del Regolamento (CE) 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1682/2014, inoltrata dal Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano, con sede in Reggio Emilia, via J.F. Kennedy, 18; con riferimento ai seguenti aspetti:
 - validità socioeconomica della proposta di registrazione;
 - coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
 - avvenuta valutazione di interessi contrapposti;
- 2) di inviare la presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di modifica del disciplinare;
- 3) di comunicare a mezzo PEC ai mittenti delle osservazioni l'avvenuta emanazione e pubblicazione del presente parere;
- 4) di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, secondo le indicazioni operative contenute nella deliberazione di Giunta n. 66/2016;
- 5) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Roberta Chiarini